



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

**SCHEMA DELLA CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO SCREENING ANTI SARS COVID 2**

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SCREENING ANTI SARS COVID 2 MEDIANTE TEST SIEROLOGICO E MOLECOLARE, PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO, CON DECORRENZA DAL 18.01.2021 E FINO ALLA FINE DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA FISSATA DAL LEGISLATORE AL 30.04.2021 E COMUNQUE FINO AD EVENTUALI SUE PROROGHE.

SMART CIG: Z71302FC58

ART.1 – OGGETTO

L'oggetto della presente Convenzione è la fornitura del servizio di screening anti Sars Covid 2 a favore del personale amministrativo e di magistratura del T.A.R della Sicilia di Palermo, via Butera n.6 (di seguito per brevità chiamato anche "Tribunale") con decorrenza **dal 18.01.2021** e fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria fissata dal legislatore al 30.04.2021 e comunque fino ad eventuali sue proroghe.

Il servizio, che sarà svolto dall'impresa affidataria (di seguito per brevità chiamata anche "Fornitore") secondo i protocolli, le regole e le normative professionali e sanitarie vigenti, a propria cura e spese, mediante l'utilizzo di proprio personale specializzato, con mezzi propri, e con le misure di sicurezza e le tecnologie appropriate, ha ad oggetto l'erogazione delle seguenti prestazioni ai prezzi accanto a ciascuna indicati:

- Test rapido antigenico € 15,00;
- Test sierologico qualitativo € 10,00;
- Test sierologico quantitativo IGG ed IGM € 32,50;
- Test sierologico quantitativo Total € 10,50;
- Tampone molecolare € 50,00;

Nello svolgimento di tale attività l'impresa affidataria, deve attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente e deve verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione nazionale e locale inerenti la materia.

ART.2 – IMPORTO E DURATA DELL' APPALTO

L'importo massimo stanziato per la presente Convenzione è pari ad € **2.930,20 (duemilanovercentotredici/20)** iva inclusa se dovuta.

I servizi e le attività di cui all'art. 1 saranno remunerati solo qualora effettivamente resi.

La durata della Convenzione copre il periodo dell'emergenza sanitaria decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e in ogni caso fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato.
L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata della presente Convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.

ART.3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio dovrà essere reso secondo le seguenti modalità:

- a) il personale di magistratura e amministrativo, su indicazione del Medico competente, effettuerà lo screening a spese dell'amministrazione;
- b) il personale di magistratura e amministrativo, qualora non prescritto dal Medico competente, potrà effettuare lo screening a spese proprie;
- c) il personale di magistratura e amministrativo in quiescenza potrà effettuare lo screening a spese proprie;
- d) i familiari del personale di magistratura e amministrativo in servizio potranno effettuare lo screening a spese proprie.

Il personale di cui alla lettera a) potrà sottoporsi allo screening solo a seguito di prescrizione del Medico competente del Tribunale, ed i nominativi di tale personale saranno di volta in volta comunicati da questo Tribunale. Tale comunicazione sarà condizione necessaria anche ai fini della relativa fatturazione. In alternativa il singolo dipendente potrà presentarsi direttamente con la prescrizione nominativa del medico competente di questo Tribunale che in tale caso costituirà condizione necessaria per la fatturazione.

Per i casi previsti dalle lettere b),c),d), in cui lo screening potrà essere richiesto anche dal personale privo di certificazione nonché dal personale in congedo e dai familiari, che dovranno sostenere le spese relative, verranno praticati gli stessi prezzi previsti dalla Convenzione per i casi di cui alla lettera a); in tale ipotesi il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato lo stesso giorno in cui è praticato il test, senza alcuna comunicazione a questa amministrazione poiché la fatturazione riguarderà solo le prestazioni riguardanti il personale in servizio munito della prescritta certificazione del medico.

Per le suddette finalità il Fornitore potrà chiedere la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva attestante le condizioni personali che legittimano la possibilità di avvalersi della Convenzione.

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Per tutta la durata della Convenzione il Fornitore deve garantire un protocollo privilegiato di prenotazione nel rispetto dei giorni e degli orari che verranno concordati con questo Tribunale per garantire la prenotazione agevolata delle prestazioni da parte del personale e dei soggetti che potranno avvalersi della Convenzione e che si qualificheranno come tali al momento della richiesta del servizio.

A tal fine il Laboratorio affidatario dovrà fornire un numero telefonico ed eventualmente il nominativo di un referente deputato a prestare il servizio di prenotazione indicando i giorni e gli orari dedicati.

Gli esami dovranno essere assicurati entro 24 ore dalla richiesta e gli esiti comunicati nella stessa giornata in cui saranno effettuati.

ART. 5 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura del servizio.

ART. 6 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi dovranno svolgersi presso il centro del Laboratorio _____, a Palermo in via _____

Il ritardo o la mancata erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 16.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo e numero telefonico dovrà essere comunicato a questo tribunale per iscritto successivamente all'aggiudicazione.

Il Responsabile del servizio avrà il compito di programmare, coordinare, organizzare e controllare l'esecuzione del servizio e di vigilare sull'operato del personale ad esso preposto; lo stesso dovrà interfacciarsi e fare riferimento per ogni aspetto inerente lo svolgimento del servizio, in relazione alle richieste e segnalazioni della stazione appaltante, nonché per il processo di fatturazione, con il direttore dell'esecuzione.

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione della Convenzione è la sig.ra Antonella Colli, email a.colli@giustizia-amministrativa.it, che oltre ad effettuare il controllo del servizio dovrà curare le comunicazioni, previa acquisizione della prescrizione del Medico competente di questo Tribunale, del personale che dovrà effettuare lo screening.

Il direttore dell'esecuzione della Convenzione emette il certificato di regolare esecuzione e comunica contestualmente al Fornitore il nulla-osta alla fatturazione.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi del servizio saranno fatturati **mensilmente - previo formale accertamento della regolare esecuzione e conseguente avvenuta comunicazione del relativo nulla-osta** da parte del **Direttore dell'esecuzione** - e saranno corrisposti da questo Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica,

Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG, nonché al Codice Fiscale e Partita iva della società e al **Codice univoco IPA "RE3REB"**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line. La ditta appaltatrice dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni). Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

ART. 10 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo **SMART CIG** è il seguente: **Z71302FC58**.

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART. 11 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione sarà stipulata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del d.lgs n. 50/2016. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche e ad intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - EVENTUALE PROROGA DELLA CONVENZIONE

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo **di mesi sei** nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione di una Convenzione Consip o di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore del servizio.

ART. 14 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione della Convenzione occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nella stessa Convenzione, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite il Fornitore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 15 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il Fornitore è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

L'appaltatore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

ART. 16 - PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi della Convenzione, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016). L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento. L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica

dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 (consultabile sul sito www.normattiva.it) e dal "Codice di comportamento per il personale degli Uffici della Giustizia Amministrativa.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà a contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 18 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 19 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In ragione dell'oggetto del contratto, comportante l'esecuzione di attività di Trattamento di dati personali di cui è Titolare questa Amministrazione, l'appaltatore, con separato atto di designazione, sarà nominato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente Convenzione si fa espresso riferimento al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii. nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Di Nino Ignazio Tel. 091/7431216 – e-mail i.dinino@giustizia-amministrativa.it.

Per il TAR Sicilia . Palermo
Il Segretario Generale*

Per il Centro Mendel srl
Il Rappresentante legale*

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma .**

Il Responsabile del Procedimento